

- annullare la sentenza del Tribunale;
- statuire nel merito e annullare il regolamento n. 397/2004 <sup>(1)</sup> o rinviare la causa al Tribunale affinché esso si pronunci sul merito del ricorso di annullamento; e
- condannare il Consiglio a pagare le spese della ricorrente per l'impugnazione e per il procedimento dinanzi al Tribunale.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:

- Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando che la ricorrente non aveva più interesse ad agire quanto al secondo e al terzo motivo. Nel decidere sulla questione se la ricorrente conservi un interesse ad agire nella causa, il Tribunale deve tenere conto di tutte le prove e le informazioni che gli sono sottoposti e considerare il contesto complessivo. Gli errori del Consiglio nel calcolo del margine di dumping sono metodologici e possono ripetersi in futuro.
- Il Tribunale è incorso in un errore di diritto dichiarando, senza esaminare correttamente (in alcuni casi senza esaminarli affatto) gli argomenti della ricorrente secondo cui lo spostamento nell'industria dell'Unione europea della produzione verso il segmento di alta qualità della biancheria da letto dell'Unione e l'aumento delle importazioni nell'Unione di biancheria da letto proveniente da produttori turchi connessi all'industria dell'Unione non interrompevano il nesso causale tra l'asserito dumping e l'asserito pregiudizio materiale subito dall'industria europea. Inoltre, le conclusioni del Tribunale sono fondate su uno snaturamento dei fatti come presentati nel regolamento n. 397/2004 e su un errore di qualificazione giuridica dei fatti.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan (GU 2004, L 66 pag. 1).

---

### Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Pitești (Romania) il 27 febbraio 2017 — SC Cali Esprou SRL/Administrația Fondului pentru Mediu

(Causa C-104/17)

(2017/C 168/29)

Lingua processuale: il rumeno

### Giudice del rinvio

Curtea de Apel Pitești

### Parti

Ricorrente: SC Cali Esprou SRL

Resistente: Administrația Fondului pentru Mediu

### Questione pregiudiziale

Se l'articolo 15 della direttiva 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio <sup>(1)</sup>, possa essere interpretato nel senso che osta all'adozione di una normativa in uno Stato membro dell'Unione europea, che istituisce un contributo per l'operatore economico che immette sul mercato nazionale merce imballata e imballaggi, ma che non interviene in nessun modo sulle merci o sugli imballaggi, bensì li aliena nella medesima forma a un operatore economico il quale, a sua volta, li aliena al consumatore finale, contributo il cui importo è fissato per chilogrammo (kg), in base alla differenza tra, da una parte, le quantità di rifiuti di imballaggio corrispondenti agli obiettivi minimi di recupero o incenerimento negli impianti di incenerimento con recupero di energia e di recupero mediante riciclaggio e, dall'altra, le quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperate o incenerite negli impianti di incenerimento con recupero di energia e recuperate mediante riciclaggio.

<sup>(1)</sup> Direttiva 94/62/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (GU 1994 L 365, pag. 10).